

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PERCORSI CICLOPEDONALI E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI CARPI PER IL TRIENNIO 2020-2022"- PROGETTO A3 N. 05/2020, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – C.I.G. Accordo quadro: 8280203FA9.

Registro bando SATER:PI119227-20

RISPOSTE AI QUESITI 1-3

Quesito n. 1) - Registro di Sistema quesito: PI124481-20

Si chiede conferma che per la partecipazione alla procedura non sia richiesto il sopralluogo.

Chiarimento n. 1)

In riferimento al sopra riportato quesito, si precisa che, come emerge dalla *lex specialis* di gara, per la procedura in oggetto non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

Quesito n. 2) - Registro di Sistema quesito: PI131278-20

Si chiede in merito alle cat. OS10 e OS12-A se sono entrambe subappaltabili per intero e se subappaltando entrambe si raggiunge il limite del 40% con conseguente impossibilità di subappaltare lavorazioni della categoria OG3.

Chiarimento n. 2)

In riferimento al quesito sopra riportato, si richiama quanto previsto dal Disciplinare di gara, pagg. 5, 23 e 24, precisando che per il subappalto l'operatore economico dovrà rispettare il limite del 40% indicato con riferimento all'importo complessivo del contratto di lavori e che con tale espressione ("importo complessivo del contratto di lavori") ci si riferisce all'importo posto a base di gara (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 5 gennaio 2018, sent. n. 28); pertanto, se il concorrente opterà per subappaltare per intero le lavorazioni corrispondenti alle categorie OS10 e cd. SIOS OS12-A potrà farlo proporzionando tale limite del 40% fra queste e la categoria prevalente OG3 (qualora intenda subappaltarne una parte), tenendo presente in particolare che per la categoria cd. SIOS OS12-A il subappalto è ammissibile per intero nel rispetto del limite del 40% del valore complessivo dell'appalto e non nel limite del 30% come indicato fra parentesi per mero errore materiale nel Disciplinare di gara.

Quesito n. 3) - Registro di Sistema quesito: PI145143-20

Si chiede con riferimento alla garanzia provvisoria di cui al punto 2. del Paragrafo E) "Documentazione di gara – Documenti da presentare", sottoparagrafo A. "Contenuto della Busta Documentazione Amministrativa", pag. 16 del Disciplinare di gara, se la polizza provvisoria

presentata come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante debba essere corredata da autentica notarile.

Chiarimento n. 3)

In riferimento al sopra riportato quesito, si precisa che qualora la garanzia fideiussoria provvisoria e la contestuale dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano prodotte in forma di documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. sottoscritto con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (agente procuratore negoziale), non occorre l'autenticazione notarile, ma risulta sufficiente allegare alle stesse una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del broker redatta ai sensi e per gli effetti degli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sulla base della quale risulti la procura a negoziare e firmare polizze fideiussorie assicurative (con tutti gli estremi di data, repertorio, registro, ecc..), corredata da un documento d'identità in corso di validità dello stesso.

Carpi, li 08/06/2020

LA DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
Dott.ssa Susi Tinti